

Cassazione civile sez. I, 12/01/2017, n. 601

Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Roma ha respinto il reclamo proposto da (omissis) s.r.l. contro la sentenza dichiarativa del suo fallimento.

La corte del merito ha rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con il quale si contestava il superamento delle soglie di fallibilit  di cui alla L.Fall., art. 1, comma 2, trovava smentita nei bilanci degli esercizi 2010/2011 depositati dalla stessa reclamante, che alla voce "rischi ed oneri" riportavano la somma di 1.407.000 Euro, appostata, secondo quanto illustrato nella nota integrativa, a copertura di debiti dall'esistenza certa o probabile, derivanti da iniziative giudiziarie promosse nei confronti della societ  .

La sentenza   stata impugnata da (omissis) s.r.l. con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Il Fallimento ed il creditore istante non hanno svolto attivit  difensiva.

Motivi della decisione

1) Con l'unico motivo del ricorso, che denuncia violazione della L.Fall., artt. 1 e 5, (omissis) contesta che i debiti appostati nel fondo rischi ed oneri, incerti an et quando, concorrano alla quantificazione dell'ammontare dell'indebitamento rilevante, ai sensi della L.Fall., art. 1, comma 2, lett. c), ai fini dell'assoggettabilit  di un'impresa a fallimento.

2) Il motivo   infondato.

Come gi  affermato da questa Corte (Cass. n. 25870/011), l'accertamento del requisito di fallibilit  di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) cit. va compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell'imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti gi  sorti, ed appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte ed ancora sub iudice. Tale circostanza, infatti, non ne impedisce, di per s  sola, l'inclusione nel computo dell'indebitamento rilevante quale dato dimensionale dell'impresa per stabilirne l'assoggettabilit  al fallimento in quanto attiene a un dato oggettivo, che non dipende dall'opinione del debitore a riguardo ed, al pari di ogni altro presupposto della dichiarazione di fallimento, non si sottrae alla valutazione del giudice chiamato a decidere dell'apertura della procedura concorsuale.

Nel caso di specie la stessa (*omissis*) aveva iscritto oltre 1.400.000 Euro nel fondo rischi ed oneri, a copertura di debiti litigiosi *certi* o *probabili*: non era pertanto precluso al giudice del merito, cui compete in via esclusiva l'apprezzamento dei fatti rilevanti e decisivi per il giudizio, di ritenere detta appostazione indicativa dell'effettiva esistenza di quei debiti, ancorché non ancora giudizialmente accertati, anche in ragione (secondo quanto la sentenza non ha mancato di rilevare) del rapporto anomalo e squilibrato tra il loro elevato ammontare e quello, pressoché insignificante, dei debiti già esposti al passivo del bilancio.

La ricorrente, d'altro canto, non ha impugnato la decisione sotto il profilo del vizio di motivazione.

Poiché le parti intimato non hanno svolto attività difensiva, non vi è luogo alla pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

Campi meta

Massima : *Ai fini dell'accertamento del requisito di fallibilit  di cui alla L.Fall., art. 1, comma 2, lett. c), la valutazione dell'esposizione complessiva dell'imprenditore deve tenere conto non solo dei debiti gi  sorti e iscritti al passivo del bilancio, ma anche dei debiti ulteriori che siano contestati in tutto o in parte e che risultino ancora sub iudice.*

Supporto Alla Lettura :

FALLIMENTO

Il **fallimento**, nell'ordinamento giuridico italiano,   una procedura concorsuale liquidatoria, finalizzata alla soddisfazione dei creditori mediante la liquidazione del patrimonio dell'imprenditore, a cui si pu  ricorrere in presenza di determinati requisiti. Essa coinvolge l'imprenditore commerciale con l'intero patrimonio e i suoi creditori. Tale procedura   diretta all'accertamento dello stato di insolvenza dell'imprenditore, all'accertamento dei crediti vantati nei suoi confronti e alla loro successiva liquidazione secondo il criterio della *par condicio creditorum*, tenendo conto delle cause legittime di prelazione.   regolata dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 ma la disciplina   stata pi  volte modificata nel corso del tempo. Alternativamente, il superamento della crisi dell'impresa   possibile sperando un concordato preventivo, oppure tentando una ristrutturazione aziendale o la richiesta di amministrazione straordinaria, per consentire il salvataggio dell'impresa attraverso accordi tra l'imprenditore e i creditori. Tale procedura   stata abrogata e resta in vigore solo per i procedimenti ancora in corso. Il D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e con l'entrata in vigore il 15 luglio 2022 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il fallimento   stato sostituito da una nuova procedura concorsuale, la liquidazione giudiziale.